

lo statuto e l'atto costitutivo



ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Maggio in Reggio Emilia provincia di Reggio Emilia, via Fratelli Rosselli 40 , presso l'istituto IIS "Zanelli", innanzi a me Bonacini prof. Atos, facente funzioni di Notaio nella simulazione didattica, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti rinunciato espressamente, d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

| | NOME E COGNOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | COMUNE DI RESIDENZA | COD. FISCALE |
|----|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | BEZZI CHRISTIAN | 27/05/2000 | ALBINEA | BZZCRS00E27H223W |
| 2 | CARETTI STEFANO | 01/07/2000 | CORREGGIO | CRTSFN00L01H223C |
| 3 | CASTAGNETTI FILIPPO | 20/10/2000 | CASINA | CSTFPP00R20H223P |
| 4 | CILLONI ANNA | 02/06/2000 | SCANDIANO | CLLNNA00H42H223X |
| 5 | FANTUZZI STEFANO | 27/03/2000 | ALBINEA | FNTSFN00C27H223A |
| 6 | FERRARI ANDREA | 12/08/2000 | ALBINEA | FRRNDR00M12H223R |
| 7 | FERRARI GABRIELE | 30/04/2000 | CASINA | FRRGRL00D30H223S |
| 8 | GALLO MARTINA | 09/03/1999 | CORREGGIO | GLLMTN99C49H223U |
| 9 | GIROLDINI MATTIA | 06/12/1998 | CORREGGIO | GRLMTT98T06H223E |
| 10 | MANGIA ALESSIA | 31/08/2000 | ALBINEA | MNGLSS00M71H223E |
| 11 | MEDVEDENKO ANASTASIYA | 20/12/2000 | CASINA | MDVNTS00T60H223P |
| 12 | MONTANARI DAVIDE | 22/01/1999 | SCANDIANO | MNTDVD99A22H223Q |

| | | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------|------------------|
| 13 | OPARDI GIANLUCA | 30/08/1999 | SCANDIANO | PRDGLC99M30H223I |
| 14 | PETRONE ALESSANDRO | 05/01/2001 | ALBINEA | PTRLN01A05H223Z |
| 15 | RADMAN SARA | 22/06/2000 | CASINA | RDMSRA00H62H223B |
| 16 | RAINIERI FRANCESCA | 12/10/2000 | CORREGGIO | RNRFNC00R52H223S |
| 17 | RONDINI GAIA | 14/10/2000 | ALBINEA | RNDGAI00R54H223J |
| 18 | ROSSI DANIELE | 27/01/2000 | CASINA | RSSDNL00A27H223K |
| 19 | RUINI ELENA | 22/05/1999 | SCANDIANO | RNULNE99E62H223N |
| 20 | SANDRINI DAVIDE | 25/02/1999 | CORREGGIO | SNDDVD99B25H223K |
| 21 | SCARCELLA FEDERICO | 14/02/1999 | CASINA | SCRFRC99B14H223U |
| 22 | SPAGGIARI FEDERICO | 01/03/1999 | CORREGGIO | SPGFRC99C01H223J |
| 23 | TAMBURINI ELENA | 29/08/2000 | ALBINEA | TMBLNE99M69H223B |
| 24 | TROLLI FEDERICO | 14/07/1998 | CASINA | TRLFRC98L14H223K |
| 25 | TROLLI GIOVANNI | 06/02/2000 | CASINA | TRLGNN00B06H223H |
| 26 | UGOLETTI RENI | 25/01/2000 | CORREGGIO | GLTRNE00A65H223T |
| 27 | VACONDIO GIOVANNI | 23/11/2000 | ALBINEA | VCNGNN00S23H223K |
| 28 | VENTURI ALICE | 20/11/2000 | CASINA | VNTLCA00S60H223Q |

Dell'identità personale di essi costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certo.

Si precisa che i codici fiscali sopra indicati sono stati forniti e dichiarati dai titolari.

CON IL PRESENTE ATTO

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1) E' costituita una Società Cooperativa denominata **“MIGLIOVERDE Società Cooperativa”**.

Art.2) La società ha sede legale in REGGIO EMILIA, provincia di Reggio Emilia, Via FRATELLI ROSSELLI 40 ,potrà con deliberazione dell'assemblea istituire sia in Italia che all'estero succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e sopprimerle.

Art.3) La società ha per scopo ed oggetto sociale quanto indicato nell'Art. 3 dell'allegato Statuto di cui in seguito e che si abbia per qui letteralmente ed integralmente riportato e trascritto.

Art.4) La durata della società è fissata fino al 2057 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell' assemblea straordinaria dei soci.

Art.5) I costituiti sottoscrivono ciascuno una quota del valore nominale di Euro 100,00 cadauna, pertanto il capitale sociale iniziale della cooperativa è di Euro 2.800,00.

Art.6) I costituiti nominano all'unanimità componenti il Consiglio di Amministrazione i signori (così come stabilito nella prima assemblea sociale tenutasi il 23 gennaio 2017) :

OPARDI GIANLUCA (presidente) MEDVEDENKO ANASTASIYA (vice presidente)

TAMBURINI ELENA, PETRONE ALESSANDRO, RAINIERI FRANCESCA (consiglieri)

Precisandosi che lo stesso resterà in carica per i prossimo esercizio.

Gli Amministratori qui presenti chiedono ai sensi dell'art. 2383 quarto comma del C. C. l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del C.C. o da altre norme di legge, delegando me Notaio ad espletare gli adempimenti conseguenti.

Art. 7) A comporre il collegio sindacale vengono nominati i signori:

membro effettivo CRISAFI dr.ssa ROSSELLA

membro effettivo BONACINI prof. ATOS

membro supplente RIZZITELLI prof. ANDREA

membro supplente SPADACCINI prof. DANIELE

Precisandosi che lo stesso resterà in carica per i prossimi tre esercizi.

Art. 8) L'incarico di controllo contabile, per i primi tre esercizi sociali, viene conferito a

LEGACOOP REGGIO EMILIA-SETTORE CONTABILE

Art.9) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art.10) La cooperativa è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.11) Il presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di rappresentante legale, è autorizzato da tutti i costituiti ad introdurre nel presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte le soppressioni, modifiche ed aggiunte che eventualmente venissero richieste dall'Autorità Amministrativa ai fini della concessione di tutti i benefici previsti dalla vigente legislazione sulle cooperative.

Art.12) I costituiti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della cooperativa ai sensi dell'art. 2328 C.C. n. 12 è pari ad Euro mille (1000/00).

Art.13) Le spese tutte del presente atto e consequenziali a carico della cooperativa, che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi sulla cooperazione in generale.

Art.14) Avendo io Notaio accertato in relazione all'atto avanti esteso la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione nel Registro

Imprese, provvederò ad effettuare tale adempimento a mia cura entro i termini stabiliti dal Vigente Codice Civile.

E' data dispensa del dare lettura dell'allegato.

Per l'apposizione delle firme marginali vengono delegati i signori:

RADMAN SARA, RONDINI GAIA, VACONDIO GIOVANNI

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto su elaborazione elettronica da persona di mia fiducia e da me integrato a mano, e ne ho dato lettura alle parti che l'approvano e con me lo sottoscrivono.

Firmato: *Bezzi Christian*

Firmato: *Corretti Stefano*

Firmato: *Costagnetti Filippo*

Firmato: *Anna Cilbini*

Firmato: *Fantuzzi Stefano*

Firmato: *Andrea Ferrarini*

Firmato: *Gabriele Ferrarini*

Firmato: *Martina Gallo*

Firmato: *Giulio Mella*

Firmato: *Raffaella Ferrarini*

Firmato: *Melvinia Annesio*

Firmato: *Davide Montaneri*

Firmato: *Operti Gianluca*

Firmato: *Petrone Alessandro*

Firmato: *Roberto Jose*

Firmato: *Painieri Francesca*

Firmato: *Rondini Gaia*

Firmato: Daniela Rossi

Firmato: ~~Rina Elena~~

Firmato: Gombini Davide

Firmato: ~~Roberto Scordella~~

Firmato: ~~Roberto Spagnoli~~

Firmato: Elena Zambunini

Firmato: ~~Uchi Tolosa~~


Firmato: ~~Valligiani~~

Firmato: ~~Ugolini Renata~~

Firmato: ~~Leonardi Giovanni~~

Firmato: ~~Alice Venturi~~

Firmato: Bonacini prof. Atos Notaio,



STATUTO
della società denominata
"COMUNITA' COOPERATIVA MIGLIO VERDE Società Cooperativa"
con sede in REGGIO EMILIA

* * * * *

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la società denominata "**COMUNITÀ COOPERATIVA MIGLIO VERDE**" società cooperativa a responsabilità limitata.

La società ha sede nel Comune di **Reggio Emilia (RE)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, e unità locali comunque denominate anche altrove, su delibera dei competenti organi sociali.

ART. 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquantasette (31/12/2057), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
ART. 3 - SCOPO

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo internazionale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità del Quartiere Migliolungo e dei luoghi circostanti, svolgendo la propria attività, attraverso l'uso del parco pubblico di via Ungheria dato in concessione gratuita dal comune di Reggio Emilia ed in collaborazione con le scuole secondarie superiori ivi presenti, IIS "ZANELLI" e IIS "MOTTI", a favore degli abitanti del quartiere quali semplici soci residenti o come soci lavoratori o volontari utenti, in modo da perseguire l'interesse generale della comunità relativo alla promozione umana e all'integrazione sociale del quartiere.

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell'autorganizzazione dei cittadini del quartiere, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo alla promozione e alla diffusione di una cultura ambientale ed etica. Con specifico riguardo ai **soci lavoratori**, si intende perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti e associazioni presenti nel territorio. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci –

l'autogestione responsabile dell'impresa.

ART. 4 OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, attraverso la realizzazione e gestione del centro sociale del quartiere, edificato nel parco di via Ungheria, ha per oggetto:

- 1) L'animazione di spazi per i bambini in modo tale da favorirne la partecipazione collettiva a corsi di avviamento alle pratiche sportive e alle attività culturali come musica, teatro e canto.
- 2) La realizzazione e gestione di corsi di doposcuola pomeridiani per i ragazzi con difficoltà nelle discipline scolastiche sul modello "peer to peer".
- 3) La gestione e animazione di spazi per ragazzi al fine di favorire l'attività sportiva quale la pista per i roller, per gli skateboard o mini tornei sportivi sul modello del beach-volley o del calcetto.
- 4) L'allestimento di dibattiti e incontri di approfondimento tematico e di dibattito su problematiche di attualità di quartiere o generali.
- 5) L'allestimento di spettacoli pomeridiani o serali per esibizioni teatrali o musicali.
- 6) L'allestimento di un centro per l'esposizione di mostre tematiche itineranti o spazi protetti per vedere opere d'arte o mostre pittoriche fatte da artisti locali.
- 7) L'organizzazione di corsi di cucina, regionale o etnica, macrobiotica e vegana, per promuovere il riconoscimento della salubrità degli alimenti e delle diete.
- 8) La realizzazione di tornei di carte, di scacchi o altri giochi di società a carattere ludico-intellettuale.
- 9) La realizzazione di corsi dimostrativi di cura e gestione dell'orto e del giardino, corsi di potatura degli alberi e collaborare direttamente con i richiedenti nella manutenzione degli spazi verdi privati.
- 10) La realizzazione di corsi di avvicinamento alla pratica equestre soprattutto per bambini e ragazzi.
- 11) La realizzazione, manutenzione e gestione del chiosco con funzione di punto di aggregazione e ristoro nonché di ricovero delle attrezzature.
- 12) L'insegnamento di corsi di tecnica per adulti sull'impiego delle attrezzature da Nordic-walking e la gestione e il noleggio delle attrezzature.
- 13) La creazione di spazi al fine di addestrare gli animali da compagnia ed insegnare le corrette pratiche per una buona gestione degli animali.
- 14) La creazione e gestione di uno spazio protetto per la vendita di prodotti agricoli biologici a Km 0 prodotti da agricoltori locali.
- 15) la gestione di un piccolo cinema-teatro all'aperto, da 20-30 posti, da usare come cineforum per i ragazzi al pomeriggio e cinema d'essai alla sera.
- 16) La creazione e gestione di uno spazio per lo studio dell'astronomia per osservare le stelle e capire il funzionamento dell'universo.
- 17) La creazione e gestione di spazi all'interno del parco per la diffusione delle pratiche orientali per il benessere psicofisico di corpo e mente, quali Thai Chi e Qi-Gong valide per tutte le età.
- 18) La creazione e gestione di uno spazio, Speakers' Corner, l'angolo degli oratori, in cui sia liberamente possibile tenere discorsi improvvisati.
- 19) La creazione e gestione di spazi promozionali per l'avvicinamento a pratiche

sportive non competitive quali, speleologia, roccia, trekking, mountain-bike, ecc.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI ORDINARI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere **soci lavoratori** tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.

In questa tipologia di cooperativa è auspicabile prevedere una particolare categoria di soci: i **soci volontari**. Tali soci prestano la loro attività gratuitamente e sono iscritti in un'apposita sezione nel libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà di quello complessivo dei soci stessi. Nei confronti dei soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

A tali soci può essere corrisposto solo il rimborso delle spese sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi **soci cooperatori una categoria speciale** in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo

della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come **socio lavoratore** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

I conferimenti dei soci cooperatori ordinari devono avere ad oggetto denaro, e sono rappresentati da quote nominative del valore di € 100 cadauna.

I soci sottoscrivendo ciascuno una quota del valore nominale di Euro 100.00 costituiscono il capitale sociale iniziale della cooperativa ammontante a Euro 2.800,00.

Il capitale sociale dei soci cooperatori, costituito da azioni nominative del valore di Euro 100 (cento), non può essere sottoposto a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduto senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate per l'intero ammontare all'atto dell'ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. con riguardo ai **soci lavoratori**, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 9 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

ART. 10 - RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il **socio lavoratore** può altresì recedere quando l'ulteriore rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 44.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 11 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, allorché lo stesso:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;

2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4. senza essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

5. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

6. venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

7. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica.

Il **socio lavoratore** può altresì essere escluso quando:

a) il rapporto di lavoro sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

b) abbia dichiarato la propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro in corso.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno

demandate alla decisione degli organismi previsti dal presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 12: LIQUIDAZIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

TITOLO IV GOVERNO DELLA SOCIETA' ART. 13 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato

SEZIONE I ART. 14 -ASSEMBLEA ORDINARIA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato un procedimento di esclusione.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la società aderisce possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Tutti gli abitanti del quartiere inoltre possono partecipare ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

deve essere spedito al domicilio risultante dal libro dei soci; in caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee quale l'avviso cartaceo negli spazi pubblici del quartiere.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale - se nominato - o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute da assemblee separate.

ART. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie
- c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società
- d) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.

Le votazioni sono palesi; si procede per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria,

così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 18 - AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è l'organo che nella società ha il compito di gestire l'impresa sociale, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione è subordinato all'assemblea, che lo elegge e della cui fiducia deve godere nel corso di tutto il mandato.

Gli amministratori nominati sono 5 (cinque) e durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori devono essere per la maggioranza scelti tra i soci persone fisiche o i rappresentanti di persone giuridiche. All'interno del consiglio di amministrazione viene eletto un presidente, che ha la rappresentanza legale della società e che ha il compito di convocare il consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno e provvedendo che le informazioni inserite in esso siano fornite a tutti i consiglieri. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

ART. 19 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il controllo del collegio sindacale è un controllo di legalità perché i sindaci verificano il rispetto della legge e dello statuto e possono impugnare dinanzi al tribunale le delibere non conformi alla legge e allo statuto.

Inoltre essi verificano l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e la corretta amministrazione della società segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti.

I sindaci possono denunciare al tribunale eventuali irregolarità riscontrate nella gestione.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 100 (CENTO) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 904/1977.

ART. 21 – RISTORNI

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio Lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la cooperativa.

Il socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristorno cooperativo, pertanto, costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

L'assemblea che approva il bilancio, qualora le condizioni economiche lo consentano, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine. Esso deve inoltre segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea delibera sulla erogazione del ristoro ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa; esso potrà essere attribuito – oltre che in forma liquida – attraverso corrispondente aumento della partecipazione sociale o emissione di azioni di sovvenzione.

Il ristoro è ripartito tra i soci lavoratori e i soci utenti proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei rispettivi scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento come da art. 21.

ART. 23- DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Non potranno inoltre essere distribuiti dividendi quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

ART.24 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina numero e compiti dei liquidatori.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

ART.25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

=====